

**L**a Cassazione ha affrontato nelle scorse settimane una questione di straordinaria importanza che va dritta al cuore dei problemi posti dalla società moderna, multietnica e multiculturale. **La domanda alla quale la Corte è stata chiamata a rispondere è questa: si può impedire a un padre di riconoscere la figlia se egli, musulmano, ha manifestato di volerla crescere secondo un modello culturale nel quale i rapporti di genere sono improntati alla violenza e alla prevaricazione nei confronti delle donne?** La questione, posta in questi termini, è un pugno nello stomaco perché – per la tendenza alla semplificazione che ormai affligge la comunicazione contemporanea – ha buone probabilità di essere riassunta in un tweet provocatorio: si può impedire a un padre di riconoscere la figlia perché musulmano? Ma il problema è molto più complesso e profondo. La Cassazione (con l'ordinanza del 30 giugno 2021, n. 18600) ha risposto che il giudice, nel bilanciare il diritto a riconoscere un figlio e l'interesse del minore al riconoscimento, deve tenere presenti e porre in evidenza i comportamenti «frutto di un modello culturale» improntato alla prevaricazione nei rapporti di genere.

#### CASI DIVERSI

Per capire partiamo dai fatti. Una signora concepisce una figlia con un signore con il quale non è sposata. Lui è cittadino di uno Stato mediorientale ed è musulmano. Il padre non riconosce la figlia al momento della nascita, ma vuole riconoscerla poco dopo. **In questi casi, l'art. 250 del codice civile prevede che il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento (di solito la madre) sia chiamato a esprimere il proprio consenso al riconoscimento da parte dell'altro (di solito il padre).** Si tratta di una delle residue differenze nella disciplina della filiazione fra figli nati nel

## DONNE, UOMINI, DIRITTI

# CULTURA O COMPORTAMENTI? QUANDO IL PADRE NON PUÒ RICONOSCERE LA FIGLIA


Secondo una sentenza della Cassazione, quello che conta non sono i pregiudizi sull'appartenenza d'origine (in questo caso l'Islam) ma parole e azioni di un individuo rivelatrici di «un modello culturale nei rapporti di genere» improntato alla prevaricazione

DI CARLO RIMINI

contesto del matrimonio e fuori dal matrimonio (per il resto equiparati dopo l'epocale riforma del 2012). Il consenso al riconoscimento non può tuttavia essere rifiutato se risponde «all'interesse del minore». In caso di opposizione della madre, è quindi il giudice a decidere se il riconoscimento da parte del padre corrisponde all'interesse del figlio.

Nel caso affrontato dalla Cassazione una serie di fatti ha portato la madre a negare il consenso al riconoscimento: il padre aveva cercato di indurre la compagna a interrompere la gravidanza, non aveva un lavoro e neppure un alloggio stabili, aveva abitudini di vita che la

madre riteneva non consone a ciò che ci si può attendere dal padre di una bambina. **Tutto ciò era stato però considerato irrilevante sia dal Tribunale, sia dalla Corte d'appello di Venezia che avevano quindi affermato il diritto del padre a riconoscere la bambina.** Secondo i giudici di primo e secondo grado, infatti, quelle sollevate dalla madre sono solo questioni che riguardano il conflitto fra i genitori e per questo non possono limitare l'interesse della bambina ad avere un padre: la condotta di vita dell'uomo, secondo il Tribunale e secondo i giudici d'appello, potrebbe essere esaminata e tenuta in conside-



ADAM HONING / ILLUSTRATION

razione solo dopo il riconoscimento, quando si dovranno disciplinare i rapporti fra il papà e la bambina.

Tuttavia, nel corso del giudizio, sono emerse anche altre circostanze che la Cassazione ritiene invece possano portare ad escludere il diritto del padre a riconoscere la figlia. Innanzitutto, la condotta violenta e prevaricatrice del padre nei confronti delle donne, frutto della sua adesione ad un «modello culturale». In questo contesto è significativo che egli abbia minacciato di portare la bambina nel suo Paese d'origine per farla crescere dalla propria madre, secondo la religione musulmana. Second-

do la Cassazione è proprio il «modello culturale nei rapporti di genere» che deve essere messo in evidenza nel momento in cui si valuta se autorizzare il riconoscimento. Quel modello culturale, improntato alla prevaricazione, può portare a concludere che non è interesse della minore essere riconosciuta dal padre.

**Sono convinto che si tratti di una decisione giusta. Nella nostra società, alcuni valori sono irrinunciabili: l'uguaglianza di genere, il radicale rifiuto nelle relazioni familiari della violenza e di ogni forma di prevaricazione e sottomissione.** Se una persona

non condivide questi valori fondamentali, il nostro ordinamento deve reagire con durezza, giungendo alla soppressione di diritti che pure riteniamo fondamentali, come il diritto a riconoscere un figlio. L'applicazione concreta di questo principio è però assai delicata. Mai il giudice potrà considerare sufficiente l'evocazione di un «modello culturale», e assumere che una persona aderisca a questo «modello», solo perché appartiene ad una certa etnia o professa una certa fede religiosa. Sono solo ed esclusivamente i comportamenti del singolo ad avere rilevanza. Devono essere comportamenti reiterati e costanti, tali da manifestare una condotta di vita improntata alla sopraffazione e al mancato rispetto dei diritti delle donne. Se invece ci si lasciasse andare alla presunzione per cui le persone di una determinata origine o di una determinata religione aderiscono per naturale predisposizione a un modello di comportamento improntato alla sopraffazione nei rapporti di genere, **allora si violerebbe un altro principio fondamentale della nostra civiltà: il principio per cui nessuno può essere discriminato a causa della sua razza o della sua religione.**

#### ALCUNE SORPRESE

Infine, vale la pena di notare un dettaglio al quale i giuristi non sono abituati a prestare attenzione, perché le sentenze non sono pronunciate in nome di chi le scrive ma del popolo italiano. In questo caso però è significativo osservare che la decisione è scritta da donne, donne ai vertici della magistratura: è una donna la presidente del collegio giudicante della prima sezione civile della Cassazione, è una donna il giudice relatore, è una donna il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione le cui conclusioni sono state accolte dalla Corte. Tre donne note per equilibrio e autorevolezza. Secondo il nostro modello culturale, questo è – o dovrebbe essere – normale.